

Chiarimento n.4

In riferimento al requisito di capacità tecnica (Bando di gara, articolo 4 punto 4, articolo 9 lett. C: *"Dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente affidamento <servizi di assistenza ai bambini>, per un importo non inferiore a € 600.000,00...."*), è stato chiesto se il requisito sia soddisfatto con l'espletamento di servizi di "trasporto scolastico", essendo in tale tipologia di servizio implicitamente compresa anche l'assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il trasporto.

In proposito, si precisa quanto segue:

- per appalti del servizio di trasporto scolastico, è necessario che sia desumibile dal contratto o dagli altri documenti della gara affidata (ad es. bando e/o capitolato) che il servizio di trasporto chiaramente ed inconfutabilmente preveda in maniera specifica il servizio di assistenza e sorveglianza agli alunni trasportati;
- va da sé che i requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 4 del bando di gara), con riferimento all'importo *"non inferiore ad € 600.000,00"*, devono essere riferiti esclusivamente al servizio di assistenza ai bambini.